

COOPERATIVA DI CONSUMO DI PASIAN DI PRATO - SOC. COOP. AR.L.
C.F. 00162230304
STATUTO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - NORME APPLICABILI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con, sede nel Comune di Pasion di Prato (UD), la società cooperativa denominata: "COOPERATIVA DI CONSUMO DI PASIAN DI PRATO - Soc. Coop. a r.l.", fondata nel 1919.

Con deliberazione dell'assemblea dei soci potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie e filiali, mentre spetta all'organo amministrativo istituire o sopprimere agenzie, stabili organizzazioni, uffici, recapiti, e rappresentanze all'estero o in Italia.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci

TITOLO II - SCOPO – OGGETTO

ARTICOLO 3 - SCOPO

La cooperativa, retta e disciplinata dai principi della mutualità, si propone, attraverso lo svolgimento delle attività indicate al successivo articolo 4, il perseguimento dei seguenti scopi:

- fornire ai consumatori, prevalentemente a soci ma anche a non soci, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
- tutelare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l'informazione e l'educazione attraverso apposite iniziative;
- promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione anche al livello internazionale;
- promuovere ed organizzare attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;
- contribuire a tutelare l'ambiente;
- intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali bisognose

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti dei consumatori ed utenti non soci, anche fuori del Comune in cui è situata la propria sede sociale.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano aderendo, su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, ad Organismi economici o sindacali, che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

Per il conseguimento dei predetti scopi, la Cooperativa intende realizzare, anche nell'ambito di una progettualità unitaria con le altre cooperative, le seguenti attività:

- 1) l'acquisto per la vendita al dettaglio a soci e non soci di generi alimentari e non, raggiungendo accordi con i fornitori per il rispetto di standard di qualità e di sicurezza dei prodotti;
- 2) la correlata promozione di una idonea attività di controllo di detta qualità e sicurezza dei prodotti in vendita, nonché di tutela dell'ambiente avvalendosi di laboratori interni ed esterni;

- 3) la produzione, la manipolazione e trasformazione dei beni predetti per il conseguimento dello scopo di cui al precedente punto 1);
 - 4) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione;
 - 5) la gestione di esercizi pubblici per la somministrazione di pasti e bevande, anche alcoliche, quali bar, osterie, enoteche, birrerie, ristoranti, trattorie ed esercizi affini o similari, per meglio favorire l'aggregazione sociale;
 - 6) l'utilizzo degli immobili sociali, anche per favorire l'associazionismo esistente nell'ambito del territorio in cui la cooperativa ha i propri interessi;
 - 7) al fine di conseguire l'oggetto sociale, potrà dare in gestione parte o tutte le attività sopra indicate.
- In relazione all'attività mutualistica ed agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, la cooperativa prevede di:
- a) effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai soci e loro familiari;
 - b) ripartire i ristorni secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo 18;
 - c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, nel caso istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
 - d) assicurare un'adeguata informazione sull'attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei soci alla vita della cooperativa attraverso le assemblee;
 - e) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali;
 - f) assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
 - g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile;
 - h) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III SOCI

ARTICOLO 5 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i consumatori con capacità di agire, le associazioni, le società e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, con l'esclusione di quanti esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e perciò conflittuale con gli interessi e le finalità sociali. Non possono assumere la qualità di socio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita; se persona giuridica, denominazione, sede legale, codice fiscale, data di costituzione;
- b) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, che non sarà mai inferiore ad una quota;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro esercitata;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della cooperativa ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda entro sessanta giorni e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota sociale da sottoscrivere

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Immediatamente dopo il ricevimento della delibera di ammissione, il nuovo socio deve versare il capitale sottoscritto secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione. Trascorsi 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento la delibera diverrà inefficace. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati a mezzo di lettera raccomandata AR.

In questo caso, l'aspirante socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione dal ricevimento del diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prossima successiva convocazione. In caso di pronuncia dell'assemblea difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea stessa con apposita delibera.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci dovranno sottoscrivere almeno una quota.

Essi sono tenuti:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, che dovrà avvenire immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione della delibera di ammissione;
- b) al versamento della tassa di ammissione, che verrà fissata dal Consiglio d'Amministrazione di anno in anno;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a partecipare all'attività sociale utilizzando i servizi assicurati dalla cooperativa;
- e) a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o fallimento o liquidazione se socio persona giuridica.

ARTICOLO 10 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per dissenso sulle delibere riguardanti l'oggetto sociale;
- d) che trasferisca la propria residenza fuori dal territorio comunale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se

ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso e comunicare la relativa delibera di accoglimento al socio con lettera raccomandata.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne comunicazione al socio con lettera raccomandata. Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 32. Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) si sia reso responsabile di inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità o natura renda improseguibile il rapporto sociale;
- d) senza giustificato motivo, pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 del presente Statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- g) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa o assuma comportamenti pregiudizievoli al conseguimento dello scopo e dell'oggetto;
- h) se persona giuridica, abbia deliberato il proprio scioglimento o che venga assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure concorsuali.

L'esclusione diventa efficace a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Alternativamente, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 13. Gli eredi del socio defunto devono presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un delegato unico alla riscossione.

ARTICOLO 13 - PROCEDURA E LIQUIDAZIONE

Le delibere in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci, che ne sono l'oggetto, mediante lettera AR.

Le controversie che insorgessero fra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Cda su tali materie saranno demandate alla decisione dell'Arbitro secondo quanto previsto dall'articolo 32, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 17, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con raccomandata, a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre 6 mesi dalla delibera di accettazione del recesso o di esclusione. Il pagamento avverrà entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Le quote che nel termine di un anno non siano state rimborsate per cause non imputabili alla cooperativa saranno devolute alla riserva legale con delibera del Cda.

In ogni caso, i soci receduti esclusi o gli eredi dei soci defunti rispondono verso la cooperativa per il pagamento dei versamenti ancora dovuti per un anno dal giorno in cui si è verificata la cessazione della qualità di socio. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota.

TITOLO IV PRESTITO SOCIALE

ARTICOLO 14 - PRESTITO SOCIALE

I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano. La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di novanta giorni, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. n. 385/1993, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia. I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono visibili presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO – RISTORNI

ARTICOLO 15 - PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito da:

- a) capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 25,00.= (venticinque virgola zero zero);
- b) la riserva legale, formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti, e delle tasse di ammissione;
- c) la riserva straordinaria;
- d) ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previsto per legge

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 16 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE DEI SOCI

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 17 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali, destinandoli:

- a) alla riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31.1.92. n. 59, nella misura del 3%;
- c) alla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 18 e dal regolamento;
- d) alla eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) alla eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dei soci cooperatori, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

ARTICOLO 18 - RISTORNI

L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici ed in conformità con i criteri stabiliti dal suddetto regolamento, non

possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 19 - ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è quello tradizionale e gli organi della società sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato.

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso è inviato per lettera o comunicazione via fax o altro mezzo ed esposto nei locali della cooperativa, almeno 8 giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i componenti l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. La validità dell'assemblea totalitaria è subordinata al rilascio, da parte degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo eventualmente assenti, di una dichiarazione scritta, da conservarsi fra gli atti della società, di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo se nominato o da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio e tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno.

ARTICOLO 21 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- 2) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nei successivi articoli del presente Statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina l'eventuale compenso da corrisondersi agli amministratori per la loro attività;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti e ne delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo articolo 31 del presente Statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, se nominati, e del soggetto incaricato del controllo contabile ex articolo 2409 bis, se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;

- 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 9) delibera sull'erogazione del ristorno, ai sensi dell'articolo 17;
- 10) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico
- 11) delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 22 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 23 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà con voto palese per alzata di mano.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali verranno effettuate a maggioranza relativa.

ARTICOLO 24 - INTERVENTO – VOTO – RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute. Il socio cooperatore persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta con validità per la singola assemblea. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ARTICOLO 25 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Le delibere dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o, se straordinaria, dal notaio e trascritte nell'apposito libro delle adunanze dell'assemblea.

ARTICOLO 26 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri da un minimo di 3 ad un massimo di 9 eletti dall'assemblea.

Possono essere eletti amministratori i mandatari di persone giuridiche socie ed eventualmente anche soggetti non soci.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi; in ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili. La legge determina le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti salvo autorizzazione dell'assemblea.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici coi soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

ARTICOLO 27 - COMPETENZA E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Spetta pertanto, fra l'altro, al Consiglio d'Amministrazione:

- a) proporre l'adozione e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) redigere i regolamenti previsti dall'articolo 4 lettera c) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) autorizzare il conferimento di procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio d'Amministrazione dall'articolo 29 del presente Statuto, e nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni, conferire deleghe al personale dirigente, definendo l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
- f) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e la retribuzione, le attribuzioni, gli istituti normativi applicabili;
- g) dare l'adesione della società ad organismi consortili;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione dei Soci;
- i) deliberare circa l'istituzione di succursali, agenzie, magazzini di deposito, di distribuzione e simili anche in altri Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1;
- l) determinare il compenso, previo parere del Collegio sindacale, se nominato, e agli amministratori investiti di particolari incarichi sociali continuativi, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea;

m) deliberare ed attuare, anche se nelle precedenti lettere non sufficientemente indicate, tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione contemplate nel presente Statuto, anche se specificatamente non attribuite alla sua competenza, eccettuato quelle espressamente riservate alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è titolare esclusivo della gestione dell'impresa e del compimento delle operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta normalmente a mezzo lettera, da spedirsi non meno di due giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telefono o altro mezzo in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello Statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, se nominato, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

ARTICOLO 28 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina

ARTICOLO 29 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale: egli rappresenta a tutti gli effetti la cooperativa di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà, sentito il Consiglio d'Amministrazione, di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

ARTICOLO 30 - COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero se lo ritiene opportuno, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale, se nominato, è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci, se nominati, durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale, se nominato, deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio, se nominato, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci, se nominati, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compiliarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Il Collegio sindacale, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

ARTICOLO 31 – CONTROLLO CONTABILE

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Nel caso in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, la società, occorrendone i presupposti, potrà provvedere alla nomina di un revisore unico.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea che determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ARTICOLO 32 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e la cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Udine, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, l'arbitro verrà nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno ripartite tra le parti secondo la decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Per la modifica delle clausole compromissorie è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, l'approvazione di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto. I soci dissenzienti possono recedere dalla società.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 33 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dovrà deliberare in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ARTICOLO 34 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote dei soci cooperatori, eventualmente rivalutate, ed i ristorni eventualmente maturati;
- b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 L. 59/92.

ARTICOLO 35 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c. e già contenute negli articolo 34, 15 e 17 del presente Statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.